

S T A T U T O

della

" P R O L O C O R I P E A P S "

Art. 1

Denominazione Sede e Durata

Ai sensi del codice civile e del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale avente per denominazione " Pro Loco Ripe APS ".

L'associazione ha sede legale nel comune di Trecastelli (AN) in via Roma 27 Località Ripe ed ha durata illimitata.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera assembleare senza comportare modifica allo statuto, rimane l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS (UNPLI APS) tramite il Comitato Regionale Marche, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

Art. 2

Scopi Finalità e Attività

La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico della località Ripe nel comune di Trecastelli (AN) e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate ai principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, o di terzi, di una o più delle seguenti attività d'interesse generale, avvalendosi delle attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (art. 5 Comma 1 lettera e) del Codice Terzo Settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22/01/2004 n°42 e successive modificazioni, (art. 5 Comma 1 lettera f) del Codice Terzo Settore;
- organizzazione e gestione attività, artistiche, enogastronomiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale (art. 5 Comma 1 lettera i) del Codice Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale e religioso (art. 5 Comma 1 lettera k) del Codice Terzo Settore;
- organizzazione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 Comma 1 lettera t) del Codice Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività d'interesse generale (art. 5 comma 1 lettera u) del Codice Terzo Settore;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 Comma 1 lettera v) del Codice Terzo Settore;
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 Comma 1 lettera z) del Codice Terzo Settore;

Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere ed organizzare, anche con Enti Pubblici, e/o privati, iniziative come convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, gestione dei monumenti che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione sui servizi pubblici e privati d'interesse turistico;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore del sociale e volontariato a favore della popolazione del territorio;
- realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale;
- aprire e gestire circoli per i soci anche con possibilità di somministrare alimenti e bevande;

Le attività sopra riportate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici o privati.

Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato d'uso gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività. L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessari al raggiungimento delle finalità statutarie.

La Pro Loco inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi nei limiti previsti dall'Art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Pro Loco APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano volontariamente contribuzioni straordinarie.

Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per motivi particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Gli stessi possono essere esonerati dal pagamento della quota annuale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere di sotto al minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrarlo entro un anno.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano all'attività d'interesse generale dell'associazione con loro opera, con le loro conoscenze e competenze.

Non sono ammessi soci temporanei.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, qualora disponibile.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generali svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione del rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposto può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà nella prima seduta utile.

Lo status di associato ha carattere permanente. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;

- votare in assemblea, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci.
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco,

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, oltre agli statuti e regolamenti UNPLI APS.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello statuto e dei regolamenti UNPLI APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nelle ipotesi fatte l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

L'associato moroso nel pagamento di una quota può essere dichiarato decaduto dall'Associazione previa contestazione e salvo che non regolarizzi il versamento della quota.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione, anche verbale, al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno. Il suo recesso va annotato nel libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi della Pro Loco:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Per i soci minori di età il diritto al voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica in quanto compatibile con l'Art. 2372 comma 4 e 5 del C.C.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, luogo data e ora della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto formale di convocazione restano valide le adunanze con la presenza di tutti gli associati in presenza o per delega. La convocazione è comunicata contestualmente, con gli stessi termini, agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante alla riunione. Qualora l'Assemblea sia riunita in forma elettiva, la convocazione dovrà pervenire agli associati ed agli Organi delle Articolazioni Periferiche almeno 20 giorni prima della data di svolgimento, con le stesse modalità sopra riportate. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca il Presidente;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale se previsto;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle esclusioni degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda d'ammissione di nuovi associati-;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obbiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 2 del presente statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati partecipanti aventi diritto al voto, in presenza o per delega.

L'assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è valida con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera a maggioranza di voti.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. E' ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, constatare e proclamare i risultati della votazione; in questi casi l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che per legge o per Statuto sono attribuiti all'Assemblea, In particolare, esso svolge le seguenti attività.

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del bilancio d'esercizio,
- propone le eventuali attività diverse e ne attesta la secondaria e strumentalità rispetto alle attività d'interesse generale.
- approva il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio e delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- elegge tra i propri membri il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'Art. 17 D.L. 3 luglio 2017 n° 117;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività APS;
- costituisce Commissioni o Gruppi Lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente dall'Assemblea dei Soci ai quali si applica l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter del C.C. per il conflitto d'interessi.

Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea su proposta del Direttivo. Dovrà essere composto oltre che dal Presidente, da un numero di soci tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a 4 e non superiore a 20 unità.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito della richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione può essere fatta per iscritto, in forma elettronica e con messaggio whatsapp con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, In difetto formale la riunione può essere ritenuta valida solo con la presenza di tutti i componenti, In caso di urgenza può essere ammessa la convocazione 24 ore prima della data della riunione.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione attingendo nell'elenco dei non eletti i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento dell'elenco dei non eletti o per indisponibilità degli stessi il Consiglio Direttivo continuerà funzionare purché non scenda di sotto al minimo dei 4 membri nel qual caso si procederà ad indire nuove elezioni.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri, Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che o terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi, in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e può essere riconfermato.

E' autorizzato ad effettuare incassi, ad accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di detti organi riferendogli sull'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 10

Segretario e Tesoriere

Il segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo preferibilmente al suo interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta d'idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

E' possibile affidare i due incarichi a un'unica persona.

ART 11

Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del C.C.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella seduta d'insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di Controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L. 8 giugno 2001 n° 231 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art.14 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato, I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto al voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito salvo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART.12

Revisore legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigente, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale deve essere iscritto nel registro legale L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo a condizioni che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Non possono essere eletti Revisori Contabili membri del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto per massimo due mandati consecutivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

L'incarico del Revisore Legale dei Conti è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 13

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite. proventi. entrate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- quote e contributi dei soci e dei privati;
- eredità, donazioni e legati;
- finanziamenti del fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività della Pro Loco;
- contributi dello stato, delle regioni, di altri enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi per la cessione di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali,

- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da raccolta fondi, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle altre condizioni imposte dalla normativa vigente;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore, purché consentite dallo statuto e siano secondarie e strumentali.

Tutte le entrate e i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti ai soci, neppure in modo indiretto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione delle Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14

Bilancio d'esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo su indicazione del tesoriere e viene approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio d'esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità e depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione è correlato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio d'esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'Art. 14 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117, l'Associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

Libri Sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgeranno attività non in maniera occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi tenuti a cura dall'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei e negli orari stabiliti dal Presidente.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

ART. 16

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli Artt. 45 e seguenti del D.L. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa UNPLI APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'Art. 48 dello steso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'Art. 83 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per tramite l'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in nessun modo neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti dell'Art. 17 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 3 luglio 2017 n° 117.

ART. 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45 del D.L. 3 luglio 2017 n°

117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altre Associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di leggi vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

Disposizioni transitorie

Tutte le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS e/o l'iscrizione migrazione dell'Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti a partire dal momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro Unico verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge. L'Associazione vi sarà iscritta o migrata.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni "APS Associazione di Promozione Sociale" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Fino al momento dell'iscrizione nel RUNTS, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21

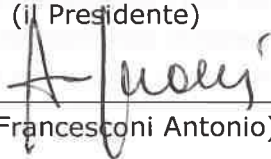
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.L. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal C.C.

Trecastelli 28 Maggio 2021

PRO LOCO RIPE A.P.S.

(il Presidente)


(Francesconi Antonio)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA
Atto reg.to il 14.06.2021 n. 687

serie 3 per € ESENTI

per il DIRETTORE TERRITORIALE

L'Addetto al Front Office*
Giampaolo ALESSANDRONI

* Firma in delega del Direttore Provinciale